Antiriciclaggio

FOCUS SULLE NOVITÀ

La regola. Sui moduli prevale la clausola che impedisce il passaggio di mano in mano

Depositi. Vanno estinti quelli al portatore oltre il tetto, sia in banca sia alle Poste

Il cambio di rotta

Le nuove disposizioni antiriciclaggio del Dlgs 231/2007 in materia di assegni e libretti di depositi

ARTICOLO 49

(comma 4)
- Moduli di assegni bancari e postali in forma libera: emessi solamente su richiesta scritta del cliente

(comma 5)
- Assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5mila euro: emessi con clausola di non trasferibilità e indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario

(comma 7)
- Assegni circolari, vaglia postali e cambiari: emessi, a prescindere dal valore, con clausola di non trasferibilità e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario

(comma 8)
- Assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5mila euro: emessi su richiesta scritta del cliente senza clausola di non trasferibilità

(comma 10)
- Moduli di assegni bancari o postali, assegni circolari, vaglia postali o cambiari rilasciati in forma libera: pagamento di un'imposta di bollo di 1,50 euro

(comma 10)
- Girate sugli assegni: apposizione, a pena di nullità, del codice fiscale del girante su ciascuna girata

(comma 12)
- Libretti di deposito bancari o postali al portatore: il loro importo non potrà essere pari o superiore a 5mila euro

(comma 13)
- Libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5mila euro: dovranno essere estinti, ovvero il saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente 5mila euro entro il 30 giugno 2009

ARTICOLO 50

(comma 1)
- Divieto di apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

(comma 2)
- Divieto di utilizzazione di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti in Stati esteri

Trasferibilità «blindata» per assegni e libretti

Dal 30 aprile emissione in forma libera a richiesta

PAGINA A CURA DI
Luigi Ferrajoli

Assegni "blindati", non trasferibili di mano in mano. Nome o ragione sociale del beneficiario su tutti i circolari, vaglia postali e cambiari. Codice fiscale su ogni girata, a pena di nullità. Questa, in sintesi, la rivoluzione antiriciclaggio in arrivo dal 30 aprile che coinvolge assegni e libretti di deposito bancari e postali.

Assegni

Banche e Poste potranno rilasciare moduli di assegni bancari e postali in forma libera solo su richiesta scritta del cliente, mentre la regola generale è rappresentata dalla non trasferibilità. In particolare, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5mila euro dovranno recare la clausola di non trasferibilità, nonché l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

A prescindere dal valore del titolo, gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono anch'essi emessi dagli istituti di credito e da Poste italiane Spa con clausola di non trasferibilità e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Il cliente potrà richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di trasferibilità, ma solo per importi inferiori a 5mila euro.

Nella fase di transizione della nuova disciplina antiriciclaggio i moduli di assegni già stampati andranno distribuiti con l'apposizione della clausola di non trasferibilità previa sbarratura della dicitura riguardante l'obbligatorietà della clausola di non trasferibilità per trasferimenti superiori a 12.500 euro. La nota 10/2008 del Consiglio dei dottori commercialisti ha precisato che lo sbarramento dell'assegno non è idoneo a conseguire la finalità d'intrasferibilità poiché l'assegno sbarrato può circolare mediante girata.

I nuovi moduli di assegni dovranno, invece, indicare la dicitura che gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla norma. I clienti dovranno versare un'imposta di bollo di 1,5 euro per ottenere gli assegni in forma libera.

La circolare delle Entrate n. 18/E del 7 marzo precisa che per il rilascio degli assegni gli intermediari hanno l'obbligo di chiedere l'autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale, bimestralmente. L'imposta non è dovuta per gli assegni consegnati ai clienti prima del 30 aprile e utilizzati dopo, purché entro i 5mila euro. Su ogni girata va apposto il codice fiscale del girante, a pena di nullità; in caso contrario la banca non pagherà l'assegno.

Libretti

L'importo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 5mila euro. Quelli con saldo pari o superiore a 5mila euro andranno estinti dal portatore ovvero il saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente 5mila euro entro il 30 giugno 2009. Per i libretti di deposito emessi prima del 30 aprile, ma posti all'incasso successivamente, occorre un'autocertificazione da parte del cessionario relativa al trasferimento del titolo, senza che scatti come conseguenza l'obbligo di comunicazione al ministero dell'Economia.

Se, tuttavia, i libretti sono oggetto di trasferimento senza autocertificazione, il cessionario deve presentare una dichiarazione nella quale sia attestata l'avvenuta cessione da parte del cedente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del libretto per l'incasso. Nel caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve inoltre comunicare, entro 30 giorni alla banca o a Poste italiane Spa i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento. In caso contrario la banca è obbligata alla comunicazione al ministero dell'Economia e delle Finanze. Sarà vietato aprire in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché utilizzare mezzi di pagamento con tali caratteristiche aperti in Stati esteri.

PAGAMENTI

Il contante circolerà solo sotto 5mila €

Giro di vite all'uso del contante e dei titoli al portatore. Come per gli assegni - e sempre dal 30 aprile - la novità risiede nella riduzione della soglia da 12.500 a 5mila € del limite al divieto di trasferimento di contante, di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore, anche se l'operazione è frazionata. Oltre 5mila €, il trasferimento potrà essere eseguito tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste. Il ministero dell'Economia ammette il saldo in contanti di una fattura di 12mila € in tre rate, in quanto forma usuale nella prassi commerciale. Confermato il divieto di trasferimento di contante per importi pari o superiori a 2mila € effettuato tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria. Il divieto non vale per la moneta elettronica.

L'anagrafe. Gli obblighi

In cassaforte le informazioni al Fisco

Controlli stringenti sulle comunicazioni all'«Anagrafe dei rapporti» (o dei conti), banca dati dell'«Anagrafe tributaria» dedicata ai rapporti finanziari. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di intermediari e professionisti – Unità di informazione finanziaria (ex Uic), magistratura e così via - possono chiedere a banche o Poste i dati identificativi e il codice fiscale non solo dei clienti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari, circolari o postali ovvero vaglia postali o cambiari in forma libera, ma anche di coloro che hanno presentato i titoli per l'incasso (articolo 49, comma 11, Dlgs 231/07).

IL FUNZIONAMENTO

Le notizie acquisibili dall'amministrazione finanziaria possono riferirsi a tutti i rapporti con i clienti dal 1° gennaio 2005

Più in generale banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, Oicv , Sgr e ogni altro operatore finanziario hanno l'obbligo di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con loro qualsiasi rapporto o effettuino, per conto proprio o di terzi, operazioni di natura finanziaria. Con la sola eccezione di quelle fatte attraverso versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. La disposizione va collegata con l'obbligo imposto dall'articolo 37, comma 4, del Dl 223/06 agli intermediari bancari e finanziari di comunicare periodicamente all'anagrafe informazioni sull'esistenza e natura dei rapporti con i medesimi intrattenuti per conto proprio o per conto o a nome di terzi in operazioni finanziarie.

L'Amministrazione finanziaria è particolarmente agevolata nell'acquisizione delle informazioni sui contribuenti, essendo legittimata a richiedere per via telematica - previa autorizzazione delle Dre o della Gdf regionale - gli estremi dei rapporti intrattenuti con tutti gli intermediari. Le informazioni acquisibili possono riguardare tutti i rapporti e i servizi a carattere continuativo intrattenuti dagli operatori finanziari con i propri clienti ancora in essere a far data dal 1° gennaio 2005, fatta eccezione per le operazioni di regolamento contabile o le prestazioni di servizi di consulenza.

In particolare, la circolare n. 18/E del 2007 delle Entrate ha precisato che rientrano tra rapporti oggetto di comunicazione anche i cosiddetti "conti scudati", ovvero coperti dal cosiddetto scudo fiscale (Dl 350/01). Non rientrano, invece, le operazioni extra-conto, come nel caso delle operazioni che avvengono allo sportello, ancorché gli intermediari bancari e finanziari abbiano il dovere di rilevare le informazioni inerenti le operazioni con le generalità dei soggetti che le pongono in essere.

Con questi invii si alimenta la nuova banca dati dell'Amministrazione finanziaria, che contiene tutte le informazioni sulla tipologia dei rapporti, la data di apertura e chiusura, i dati identificativi e il codice fiscale dei titolari (anche cointestatari). L'archivio, però, non può fornire alcuna informazione in ordine al contenuto del rapporto con riferimento dunque al saldo o al movimento di conto. Mercoledì scorso l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i dati e le notizie che pervengono all'anagrafe sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva del contribuente e trattati secondo il principio di necessità.

Le operazioni

Utilizzo dei dati

- Tutte le comunicazioni, rilevazioni ed evidenziazioni dei rapporti e delle operazioni finanziarie previste dall'articolo 7, comma 11 del Dpr 605/73, sono utilizzabili non solo per il compimento delle indagini finanziarie e delle attività connesse alla riscossione, ma anche al fine dell'acquisizione della prova o fonti di prova in procedimenti penali ovvero per accertamenti di carattere patrimoniale o per l'applicazione di misure di prevenzione

Il risvolto fiscale

- Ai fini dell'attività di accertamento tributario, tuttavia, la circolare n. 32/E dell'agenzia delle Entrate ha precisato che la banca dati dell'anagrafe tributaria in cui sono riportate tutte le comunicazioni, le rilevazioni e le evidenziazione dei rapporti e delle operazioni finanziarie, non potrà essere utilizzata preventivamente per la pianificazione dell'attività di verifica e controllo fiscale

Le competenze

Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno

BANCA D'ITALIA

Violazione dell'articolo 56 da parte dei soggetti indicati ex articolo 11 comma 1, lettera m) e 3, lettere c) e d)

- La Banca d'Italia è competente (articolo 145 del Testo unico in materia bancaria e creditizia) alla contestazione degli addebiti e all'applicazione delle sanzioni adottate con provvedimento motivato. Contro il provvedimento è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma

ISVAP

Violazione dell'articolo 56 da parte degli intermediari finanziari ex articolo 11, comma 1, lettera g) e i soggetti esercenti attività finanziaria ex articolo 11, comma 3, lettera b)

- L'Isvap provvede alla contestazione degli addebiti. È possibile proporre reclamo alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori che se non ritiene provata la violazione, la dispone l'archiviazione, ma se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al ministro delle Attività produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione. Il ministero delle Attività produttive decide la sanzione con decreto dirigenziale impugnabile avanti al tribunale amministrativo regionale

CONSOB

Violazione dell'articolo 56 delle società di revisione ex articolo 13, comma 1, lettera a)

- Consob è competente alla contestazione degli addebiti ed alla irrogazione delle sanzioni secondo la procedura ex articolo 195 del Testo unico finanza. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa

ECONOMIA E GDF

Violazione delle disposizioni ex articoli 57 e 58

- Soggetti competenti all'attività di accertamento delle violazioni ed alla contestazioni degli addebiti sono: Uif – autorità di vigilanza di settore – Guardia di finanza e Dia nel rispetto dei limiti delle loro attribuzioni
- L'irrogazione della sanzione è assunta dal ministero dell'Economia e delle finanze con decreto secondo la procedura ex legge 689/81
- Pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge 689/81 applicabile alle violazioni ex articolo 49 commi 1, 5 e 7, solo per importi inferiori a 250.000 euro, mentre non è esercitabile da chi si è già avvalso del meccanismo per altra violazione, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti

Operatori e cittadini, sanzioni su misura

Sistema sanzionatorio rafforzato e riorganizzato per tipologia e destinatari delle sanzioni penali e amministrative. Nel mirino finiranno indistintamente, a seconda delle fattispecie, sia i soggetti istituzionali quali intermediari finanziari e professionisti, sia tutti i cittadini, a prescindere dall'attività professionale svolta.

Le sanzioni penali trovano applicazione per comportamenti propri degli intermediari finanziari e dei professionisti per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di identificazione e registrazione. Rilievo penale assume anche la condotta del Collegio sindacale nel caso di omessa comunicazione di operazioni sospette o violazione delle disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

In termini analoghi la sanzione penale è applicabile anche nei confronti di quegli operatori professionali che omettono di effettuare le comunicazioni delle violazioni (articolo 49 del Dlgs 231/07).

Né si può trascurare il fatto che il nuovo Testo unico continua ad applicare anche specifiche sanzioni amministrative. L'articolo 56 del Dlgs 231/07 prevede fattispecie specifiche che comportano l'irrogazione a carico degli intermediari finanziari, degli esercenti attività finanziaria e delle società di revisione di una sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni inerenti l'organizzazione amministrativa e le procedure di controllo interno.

Autorità competenti a emanare il provvedimento sono la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap. La sanzione scatta anche nel caso in cui l'intermediario non rispetta l'ordine di sospensione emanato dall'Uif di dare esecuzione a una operazione sospetta di riciclaggio ovvero non provveda a osservare gli obblighi informativi. Gli intermediari finanziari si vedranno irrogata la sanzione ove omettano di istituire l'archivio unico informatico, mentre i professionisti soggiaceranno, in termini analoghi, alla pena pecuniaria nel caso di mancata adozione del registro della clientela.

Rimane altresì tradizionalmente ferma la sanzione dall'1 al 40% dell'importo nel caso di omessa segnalazione di una operazione sospetta. Le prescrizioni sanzionatorie previste dall'articolo 58 del Dlgs 231/07 trovano invece indifferenziata applicazione nei confronti di qualsiasi persona con riferimento all'utilizzazione dei mezzi di pagamento, quando vengano violate le disposizioni relative al divieto dell'uso del contante e dei titoli al portatore. A seconda del tipo di violazione, la sanzione è sempre calcolata sulla base di un valore percentuale stabilito in ragione dell'entità dell'importo oggetto di trasferimento o del saldo. Nei confronti degli organi sociali incombe inoltre, ai sensi dell'articolo 59 del Dlgs 231/07 una responsabilità solidale anche quando l'autore della violazione non è stato identificato o non è più perseguibile. Soggetti competenti all'attività di accertamento e contestazione delle violazioni sono l'Uif, le autorità di vigilanza di settore, la Gdf e la Dia che provvedono ai sensi della legge 689/81, mentre il provvedimento di irrogazione della sanzione è emanato con decreto dell'Economia.

CONDOTTE ILLECITE

Penalmente punibili gli intermediari e i professionisti così come i componenti del Collegio sindacale

Errori e punizioni

Il quadro aggiornato in base alle norme del Dlgs 231/2007

Articolo sanzionatorio	Fattispecie	*Norma violata*	Sanzione
SANZIONI PENALI			
55 comma I	Violazione delle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione	*Titolo II, Capo I*	Multa da 2.600 a 13.000 euro
55 comma II	Omessa o falsa indicazione da parte dell'esecutore dell'operazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione	*Titolo II, Capo I*	Reclusione da 6 mesi ad 1 anno oltre a multa da 500 a 5.000 euro
55 comma III	Omessa o falsa fornitura da parte dell'esecutore dell'operazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale	*Titolo II, Capo I*	Arresto da 6 mesi a 3 anni ed ammenda da 5.000 a 50.000 euro
55 comma IV	Omessa, tardiva od incompleta registrazione	*Articolo 36*	Multa da 2.600 a 13.000 euro
55 comma V	Omessa comunicazione da parte del collegio sindacale - consiglio di sorveglianza - comitato di gestione	*Articolo 52, comma II*	Reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 euro
55 comma VII	Omessa, tardiva od incompleta comunicazione da parte dei soggetti ex articolo 11 comma 1, lettera h) e comma II, lettera c) e d)	*Articolo 36 comma IV*	Multa da 2.600 a 13.000 euro
55 comma VIII	Violazione del divieto di comunicazione in materia di segnalazione	*Articolo 46, comma I ed articolo 48, comma IV*	Arresto da 6 mesi a 1 anno o con ammenda da 5.000 a 50.000 euro
55 comma IX	Indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o pagamento	*Titolo III*	Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro
SANZIONI AMMINISTRATIVE			
56	Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela - organizzazione - registrazione procedure e controllo interno	*Articolo 7 comma II, 54 e 61 comma I*	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro
57 comma I	Violazione dell'obbligo di sospensione dell'operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	*Articolo 6, comma VII*	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
57 comma II	Omessa istituzione dell'archivio unico informatico	*Articolo 37*	Sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro
57 comma III	Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione	*Articolo 38 ed articolo 39*	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
57 comma IV	Omessa segnalazione di operazioni sospette	*Articolo 41*	Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata
57 comma V	Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Uif	*Articolo 41*	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
58 comma I	Violazione degli obblighi derivanti dalla limitazione dell'uso dei contanti e titoli al portatore ed assegni	*Articolo 49, comma I, V, VI, VII*	Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito
58 comma II	Libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 5.000 euro	*Articolo 49, comma XII*	Sanzione amministrativa pecuniaria da 20% al 40% del saldo
58 comma III	Violazione dell'obbligo di estinzione o riduzione dei libretti di deposito bancari al portatore con saldo superiore a 5.000 euro	*Articolo 49, comma XIII e XIV*	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore
58 comma IV	Violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a 2.000 euro effettuato per il tramite di esercenti attività finanziaria	*Articolo 49, comma XVIII*	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell'importo trasferito
58 comma IV	Violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a 2.000 euro ed inferiori a 5.000 euro effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento	*Articolo 49, comma XIV*	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell'importo trasferito
58 comma V	Violazione del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	*Articolo 50, comma I*	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo
58 commaVI	Violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	*Articolo 50, comma II*	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo
58 commaVII	Mancata comunicazione in presenza di violazioni delle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e titoli al portatore	*Articolo 52, comma I*	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'operazione, del saldo del libretto o del conto
59	Responsabilità solidale degli enti	*Articoli 57 e 58*	La persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta